

Bologna, 10 Agosto 2026

A tutti gli Enti

Loro Sedi

CIRCOLARE 9A/2026

OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 7/E DEL 7 AGOSTO 2026 — CHIARIMENTI IN MERITO AL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 (RIFORMA DEGLI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI E DEL LAVORO SPORTIVO)

Con Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti operativi riferiti al d.lgs. 36/2021 ("Riforma dello Sport").

1. agevolazioni fiscali per le SSD,
2. rimborsi forfetari ai volontari,
3. esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo,
4. esenzione IRAP per i co.co.co.,
5. dispensa dagli obblighi IVA,
6. cessione del contratto dell'atleta a società professionistica.
7. estensione esplicita alle SSD per la decommercializzazione delle raccolte pubbliche di fondi

1. SSD e divieto di distribuzione di utili attenuato.

L'Agenzia conferma che le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperativa ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. c) d.lgs. 36/2021 non decadono dai benefici fiscali previsti dall'art. 148 c. 3 TUIR (decommercializzazione ai fini IRES) e dall'art. 4 c. 4 secondo periodo DPR 633/1972 (esclusione ai fini IVA) per i corrispettivi specifici versati da associati, tesserati e soggetti equiparati anche in caso di **inserimento nello statuto sociale delle previsioni dell'art. 8 commi 3 e 4 d.lgs. 36/2021 che attribuiscono alle SSD la facoltà di distribuire una quota di utili inferiore al 50% ai soci per un rendimento comunque limitato sul capitale versato.**

Tali previsioni, che attenuano il divieto di distribuzione degli utili previsto dall'art. 148 comma 8 TUIR, risultano compatibili con l'anzidetto articolo ai fini fiscali e pertanto non c'è decadenza dai benefici fiscali.

Nella pratica, gli statuti delle SSD dovranno contenere clausole che rispettano i requisiti previsti dall'art. 148 c. 8 TUIR e dell'art. 8 d.lgs. 36/2021; soltanto in tal caso sarà applicabile l'attenuazione del divieto di distribuzione degli utili, mantenendo anche i benefici fiscali ai fini IRES, IRAP e IVA.

Le SSD di capitali o cooperative devono inserire nello statuto due ordini di clausole cumulativamente:

- (a) quelle richieste dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 36/2021 per la qualifica di ente sportivo dilettantistico "senza fini di lucro";
- (b) quelle di cui all'art. 148, comma 8, TUIR (in primis il divieto di distribuzione di utili, riserve e capitale durante la vita dell'ente) per accedere al beneficio fiscale.

Una SSD che si limiti a recepire solo le clausole di divieto di distribuzione degli utili attenuato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 36/2021, senza il divieto assoluto ex art. 148, co. 8, TUIR, non potrà beneficiare della decommercializzazione ai corrispettivi versati da tesserati/associati. Tali importi saranno pertanto interamente imponibili IRES e rilevanti IVA.

Si consiglia, **una verifica puntuale degli statuti delle SSD entro la prossima chiusura di bilancio**, con eventuale delibera di modifica statutaria da adottare nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, qualora si abbia interesse a valutare la distribuzione, seppure limitatissima degli utili.

ESEMPIO

La SSD Alfa S.r.l. ha adottato uno statuto conforme agli art. 148 c. 8 TUIR e art. 8 d.lgs. 36/2021, in tal caso qualora esistano utili, sarà possibile distribuire di utili ai soci nei limiti del 50% e nei limiti di valore del rendimento dei BOT + 2,5 punti.

Alla luce di ciò, in caso di utili di € 100.000 e di rendimento dei BOT al 3%, il titolare della quota sociale del 20% della SSD, previa delibera assembleare, potrà ricevere utili distribuiti pari ad € 550 [(ossia pari al rendimento del 5,5% (3% BOT + 2,5% previsto per legge), applicato al 20% (quota di titolarità della SSD) di € 50.000 (ossia il 50% dei 100.000 euro di utili prodotti dalla SSD)]

Ad opinione dello scrivente, gli importi distribuibili rappresentano nulla più che una remunerazione del capitale (considerato che il socio di SSD in caso di recesso riceve esclusivamente la quota capitale) che può essere valutata da piccoli risparmiatori interessati ad un progetto sportivo. In tal caso potrebbero essere emesse delle quote sociali con diritti particolari ex art 2468 c. 3 c.c (nel caso di specie quote di risparmio) che prevedano la priorità nella distribuzione degli utili annuali nel rispetto dell'anzidetta disciplina.

2. Rimborsi forfetari ai volontari sportivi e cumulo con altri compensi

I **rimborsi forfetari fino a € 400 mensili** erogati ai volontari sportivi (art. 29 d.lgs. 36/2021) non costituiscono di per sé reddito imponibile. Tuttavia, tali somme **concorrono al raggiungimento della soglia complessiva annua di € 15.000 prevista dall'art. 36 c. 6 d.lgs. 36/2021** per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico, anche se percepiti da enti diversi.

Superata la soglia, calcolata sommando compensi di lavoro sportivo autonomo o subordinato e rimborsi forfetari da volontariato, **l'eccedenza è imponibile** in capo al percettore secondo la natura del rapporto che genera l'eccedenza.

Nel caso di volontario sportivo, qualora il cumulo di cui sopra abbia raggiunto la soglia di esenzione fiscale pari ad € 15.000,00, i rimborsi ulteriori saranno sottoposti a ritenuta d'acconto ex art. 25 DPR 600/1973 sull'intero importo che eccede la soglia da parte dell'ente sportivo erogante in quanto la prestazione del volontario sportivo è assimilata a quella del prestatore autonomo.

Nella pratica, **gli enti eroganti (ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute) sono tenuti a raccogliere mensilmente, al momento del pagamento, l'autocertificazione del percettore** (ex art. 36 c. 6 bis d.lgs. 36/2021) attestante i compensi già percepiti durante l'anno fiscale per anno solare da altri enti sportivi. Senza questa autocertificazione, l'ente resta esposto al rischio di omessa ritenuta.

3. La soglia di € 15.000 vale anche per il lavoro sportivo subordinato

L'Agenzia chiarisce, richiamando la propria consulenza giuridica n. 14/2025, che l'esclusione dalla base imponibile fino a € 15.000 annui prevista dall'art. 36 c. 6 d.lgs. 36/2021 si applica "indipendentemente dalla categoria reddituale", ossia non solo per i compensi da lavoro autonomo/co.co.co., ma anche per le retribuzioni corrisposte a lavoratori sportivi dilettantistici assunti con contratto di lavoro subordinato.

4. Esenzione IRAP per i co.co.co. sotto € 85.000: vale anche per il personale amministrativo-gestionale

L'art. 36 c. 6 secondo periodo d.lgs. 36/2021 esclude dalla base imponibile IRAP tutti i singoli compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi "nell'area del dilettantismo" se inferiori a € 85.000 annui.

L'Agenzia chiarisce, incrociando questa norma con l'art. 37 c. 4 del medesimo decreto, che **il beneficio dell'esenzione IRAP si estende anche ai compensi corrisposti ai co.co.co. con funzioni amministrativo-gestionali (es. segreteria, contabilità interna, gestione tesseramenti)**, non solo ai collaboratori tecnico-sportivi.

5. Dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le prestazioni sportive esenti

Le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport (didattica, formazione, corsi) rese da organismi senza fine di lucro, tra cui le ASD/SSD ex art. 6, d.lgs. 36/2021, **sono esenti IVA** ai sensi dell'art. 36-bis, D.L. 75/2023.

L'Agenzia chiarisce che tali enti possono avvalersi anche della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista, per le operazioni esenti, dall'art. 36-bis DPR 633/1972, previa comunicazione preventiva all'Ufficio.

Alla luce di ciò, gli enti la cui attività consiste prevalentemente o esclusivamente in prestazioni sportive esenti ex art. 36-bis D.L. 75/2023 possono, con una semplice comunicazione preventiva all'ufficio dell'agenzia delle entrate, evitare la fatturazione e la registrazione di tali operazioni, con una significativa semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili.

La dispensa non riguarda le eventuali altre operazioni imponibili svolte dall'ente (es. sponsorizzazioni, vendita di gadget, bar/ristorazione se non rientranti in regimi agevolati): per queste restano fermi i normali obblighi di fatturazione e registrazione IVA.

A titolo di esempio, qualora una SSD/ASD organizzi corsi di ginnastica per i propri tesserati, con incassi interamente riconducibili a prestazioni esenti ex art. 36-bis D.L. 75/2023, presentando la comunicazione preventiva all'ufficio dell'agenzia delle entrate, l'ente può essere dispensato dall'emissione di fattura e dalla tenuta dei registri IVA per tali operazioni, mantenendo comunque obblighi ordinari qualora inizi, ad esempio, a incassare sponsorizzazioni (attività imponibile).

6. Cessione del contratto dell'atleta a società professionistica: operazione imponibile Iva

L'Agenzia esclude che la cessione del contratto ovvero del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica possa beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni "strettamente connesse" con la pratica sportiva (art. 36-bis, D.L. 75/2023).

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze C-488/18 e C-253/07), l'Agenzia qualifica tale cessione come una prestazione di servizi ordinaria, riconducibile all'art. 3 DPR 633/1972 ("cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto"), pienamente imponibile ai fini IVA.

Le ASD/SSD (tipicamente nei settori calcio, basket, pallavolo) che cedono un proprio tesserato/atleta a una società professionistica dietro corrispettivo devono emettere fattura assoggettata ad IVA ordinaria (aliquota 22%), e non possono trattare l'operazione come esente.

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per gli enti in regime L. 398/1991: occorre valutare con attenzione l'impatto di un'operazione di questo tipo sul regime forfetario e sui limiti di ricavi previsti dalla legge, oltre agli adempimenti dichiarativi ordinari conseguenti a un'operazione imponibile di questa natura.

7. Art. 25, comma 2, l. 133/1999: estensione esplicita alle SSD dal 23 maggio 2026 per la decommercializzazione delle raccolte pubbliche di fondi

Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modifiche dalla l. 22 maggio 2026, n. 88, ha definitivamente confermato che anche **le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperativa possono beneficiare della non concorrenza al reddito imponibile dei proventi derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi**, al ricorrere dei requisiti di legge.

Fino al 22 maggio 2026 il beneficio era testualmente riservato alle sole ASD; l'estensione alle SSD elimina un disallineamento normativo che generava incertezza operativa e differenze di trattamento non giustificate tra le diverse forme giuridiche di enti sportivi dilettantistici.

Restano invariate le condizioni sostanziali, ossia **l'opzione per il regime di cui alla l. 398/1991; massimo due eventi per anno e provento complessivo non superiore a € 51.645,69.**

Restiamo a disposizione.

Cordiali saluti

Avv. Biagio Giancola
Managing Partner

